

In carta libera a sensi D. Lgs 4.12.1997 n. 460.  
N. 25349/6059 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA  
RETTIFICA ATTO COSTITUTIVO DI ONLUS

L'anno 2002 (duemiladue), il 12 (dodici) Marzo alle ore nove e trenta minuti.

In Milano, Via Cappuccio n.16.

Avanti a me Giuseppe Gallizia notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia della parte con il mio consenso, è presente:

ALBANI ALFONSO nato a Bollate il 4 maggio 1946, residente a Bollate in Via Zara n.11, tecnico telematico,  
Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa

**"Alveare cooperativa sociale a r.l. - ONLUS",**

con sede in Bollate in Via Buonarroti n. 8, iscritta nel Registro Imprese di Milano e c.f.: 03192560963 - REA 1656149,  
che interviene al presente atto quale speciale delegato ad apportare all'atto costitutivo della cooperativa come sopra 25.6.2001 n.929/363 Rep. Margherita Gallizia di Vergano, notaio in Cesano Boscone registrato a Milano il 2.7.2001 al n.30198/1, le modifiche richieste in sede di iscrizione al Registro Prefettizio, giusta delega contenuta nello stesso atto costitutivo, in copia qui allegato sotto "A", della cui identità personale sono certo.

Premesso che la Prefettura di Milano nella procedura di iscrizione della cooperativa come sopra ha richiesto la variazione dell'art.20 dello statuto come infra specificato, dichiara di modificare tale art.20 dello statuto sociale sostituendolo con il seguente testo:

"Nessun utile può essere distribuito ai soci.

L'eventuale eccedenza attiva deve essere destinata:

- a) una quota non inferiore al 20% alla riserva legale;
- b) una quota degli utili annuali deve essere corrisposta ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità indicate dal punto 4 dell'art.11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 "Nuove norme in materia di società Cooperative";
- c) una quota, nella misura consentita dalla Legge 59/92 e successive variazioni, potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle quote detenute dai Soci;
- d) una quota potrà essere utilizzata per i soci sovventori secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti;
- e) la restante parte è destinata integralmente alla Riserva ordinaria indivisibile.

Tutte le riserve sono da considerarsi indivisibili ai sensi dell'art.12 della L.904/77."

Agli effetti del relativo deposito si allega sotto la lettera "B" il testo dello statuto sociale, con la modifica come sopra.

Si richiedono le agevolazioni ed esenzioni fiscali di cui al d.lgs. 4.12.1997 n.460 relativo alle ONLUS

Richiesto ho steso questo atto, l'ho letto alla parte che con me lo sottoscrive alle ore nove e quaranta minuti

REGISTRATO A MILANO  
18 MAR. 2002  
n. 3024  
E 3,72  
(di cui L. ....  
per INVIM)



In carta libera a sensi D. Lgs 4.12.1997 n. 460.  
N. 25349/6059 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA  
RETTIFICA ATTO COSTITUTIVO DI ONLUS

L'anno 2002 (duemiladue), il 12 (dodici) Marzo alle ore nove e trenta minuti.

In Milano, Via Cappuccio n.16.

Avanti a me Giuseppe Gallizia notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia della parte con il mio consenso, è presente:

ALBANI ALFONSO nato a Bollate il 4 maggio 1946, residente a Bollate in Via Zara n.11, tecnico telematico,  
Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa

**"Alveare cooperativa sociale a r.l. - ONLUS",**

con sede in Bollate in Via Buonarroti n. 8, iscritta nel Registro Imprese di Milano e c.f.: 03192560963 - REA 1656149,  
che interviene al presente atto quale speciale delegato ad apportare all'atto costitutivo della cooperativa come sopra 25.6.2001 n.929/363 Rep. Margherita Gallizia di Vergano, notaio in Cesano Boscone registrato a Milano il 2.7.2001 al n.30198/1, le modifiche richieste in sede di iscrizione al Registro Prefettizio, giusta delega contenuta nello stesso atto costitutivo, in copia qui allegato sotto "A", della cui identità personale sono certo.

Premesso che la Prefettura di Milano nella procedura di iscrizione della cooperativa come sopra ha richiesto la variazione dell'art.20 dello statuto come infra specificato, dichiara di modificare tale art.20 dello statuto sociale sostituendolo con il seguente testo:

"Nessun utile può essere distribuito ai soci.

L'eventuale eccedenza attiva deve essere destinata:

- a) una quota non inferiore al 20% alla riserva legale;
- b) una quota degli utili annuali deve essere corrisposta ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità indicate dal punto 4 dell'art.11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 "Nuove norme in materia di società Cooperative";
- c) una quota, nella misura consentita dalla Legge 59/92 e successive variazioni, potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle quote detenute dai Soci;
- d) una quota potrà essere utilizzata per i soci sovventori secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti;
- e) la restante parte è destinata integralmente alla Riserva ordinaria indivisibile.


Tutte le riserve sono da considerarsi indivisibili ai sensi dell'art.12 della L.904/77."

Agli effetti del relativo deposito si allega sotto la lettera "B" il testo dello statuto sociale, con la modifica come sopra.

Si richiedono le agevolazioni ed esenzioni fiscali di cui al d.lgs. 4.12.1997 n.460 relativo alle ONLUS

Richiesto ho steso questo atto, l'ho letto alla parte che con me lo sottoscrive alle ore nove e quaranta minuti

REGISTRATO A MILANO  
18 MAR. 2002  
n. 3024  
E 3,72  
(di cui L. ....  
per INVIM)



Omessasi la lettura degli allegati per esonero della parte.

Quest'atto da me scritto a macchina, consta di un foglio occupato per tre pagine.

F.to: Albani Alfonso, Giuseppe Gallizia notaio.

Allegato "A" del n. 25349/6059 Rep.

N.929/363 Rep.

COSTITUZIONE DI COOPERATIVA SOCIALE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2001 (duemilauno), il giorno 25 (venticinque) del mese di giugno.

In Milano, Via Cappuccio n.16.

Avanti a me Margherita Gallizia di Vergano, notaio in Cesano Boscone, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi dalle infrascritte parti d'accordo tra loro e con il mio consenso, si sono personalmente costituiti i Signori:

ALBANI ALFONSO nato a Bollate il 4 maggio 1946, residente a Bollate in Via Zara n.11, tecnico nel settore telematico, C.F. LBN LNS 46E04 A940D,

BARLASSINA FABIO nato a Bollate il 31 gennaio 1954, residente a Bollate in Via Papa Giovanni XXIII n.18, impiegato nel settore editoriale, C.F. BRL FBA 54A31 A940V,

BRIOSCHI MATTEO nato a Bollate il 20 agosto 1973, residente a Bollate in Via Matteotti n.24, analista di laboratorio, C.F. BRS MTT 73M20 A940L,

CAVAGNA ALBERTO ALFONSO nato a Bollate il 9 luglio 1973, residente a Bollate in Via Papa Giovanni XXIII n.7, tecnico nel settore informatico, C.F. CVG LRT 73L09 A940U,

DONISELLI ANNA RITA nata Bollate il 31 agosto 1972, residente a Bollate in Via Concordia n.5, impiegata amministrativa, C.F. DNS NRT 72M71 A940M,

GALIMBERTI MARCO nato a Bollate il 30 dicembre 1972, residente a Bollate in Via Diaz n.31, chimico, C.F. GLM MRC 72T30 A940Z,

GHEZZI GIOVANNI nato a Milano il 4 settembre 1957, residente a Bollate in Via Concordia n.5, insegnante, C.F. GHZ GNN 57P04 F205J,

GHEZZI LUIGI nato a Bollate il 10 febbraio 1946, residente a Bollate in Via Papa Giovanni XXIII n.9, perito industriale, C.F. GHZ LGU 46B10 A940E,

MARIANI CRISTINA nata a Bollate il 13 marzo 1971, residente a Bollate in Via Roma n.13, educatrice, C.F. MRN CST 71C53 A940T,

MERATI RICCARDO ROBERTO nato a Bollate il 6 settembre 1938, residente a Bollate in Via Buonarroti n.8, tecnico nel settore meccanico elettrotecnico ed elettronico, C.F. MRT RCR 38P06 A940R,

MINORA CRISTINA nata a Bollate il 3 novembre 1967, residente a Bollate in Via San Sebastiano n.1, educatrice, C.F. MNR CST 67S43 A940N,

ORIGGI MARCO nato a Bollate il 12 agosto 1967, residente a Milano in Via Novara n.98, contabile, C.F. RGG MRC 67M12 A940T,

SCHIEPPATI ELENA nata a Bollate il 17 giugno 1972, residente a Bollate in Via Diaz n.31, ingegnere, C.F. SCH LNE 72H57 A940U,

VERONELLI VITTORIO nato a Bollate il 6 aprile 1956, residente a Bollate in Via Garbiera n.2, perito elettronico, C.F. VRN VTR 56D06 A940K,

cittadini italiani, tutti della cui identità personale sono certo,

i quali con il presente atto dichiarano di costituire tra loro una società cooperativa sociale a responsabilità limitata con la denominazione:

### **"Alveare cooperativa sociale a .r.l. - ONLUS"**

ai seguenti patti e condizioni:

1°) La Cooperativa ha sede in Bollate, Via Buonarroti n.8.

2°) La Cooperativa è duratura sino al 31 (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacento).

3°) La cooperativa, che persegue fini mutualistici e non di lucro, ha per oggetto:

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento delle attività di:

- studio, progettazione, fabbricazione, assiemaggio, collaudo e commercializzazione, di componenti, prodotti, sistemi e impianti sia in proprio sia in conto terzi, di carattere industriale o artigianale nei settori: meccanica, idraulica, elettrotecnica, elettronica, informatica, edilizia, stampa, cartotecnica, legatoria, editoria, bigiotteria, ceramica, falegnameria, copisteria, oggettistica, serramentistica;

- esecuzione di: servizi di informatica; manutenzione di macchine, impianti, stabili civili ed industriali; imballaggi e confezionamenti; lavori di servizi e pulizia; raccolta differenziata; gestione mense e bar; manutenzione del verde; vivaio piante e fiori; servizi di trasporto; servizi di custodia; arredo urbano; servizi amministrativi;

per l'inserimento lavorativo di disabili psichici, fisici e sensoriali, di emarginati, di altre persone svantaggiate.

E' preclusa qualsiasi attività riservata a professionisti iscritti in appositi albi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

4°) Le quote sociali ammontano a Euro 50 (cinquanta) e pertanto sono sottoscritte in ragione di una ogni socio per complessivi euro 700 (settecento).

5°) La Società è retta dai patti contenuti nel presente atto e nello statuto sociale che steso su tre fogli bollati, da me letto alle parti, si allega a far parte integrante del presente atto sotto la lettera "A".

6°) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri, in carica per tre esercizi, con tutti i poteri previsti dallo Statuto Sociale, nella persona dei signori:

- Albani Alfonso, come sopra, con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Schieppati Elena, come sopra, con la carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;

- Brioschi Matteo, Cavagna Alberto, Galimberti Marco, Ghezzi Giovanni, Mariani Cristina, Merati Riccardo, Minora Cristina, tutti come sopra, con la carica di Consiglieri.

7°) La Cooperativa è controllata da un Collegio Sindacale, in carica per i primi tre esercizi, composto dai Signori:

- Ghezzi Luigi come sopra quale Presidente,

- Origi Marco e Veronelli Vittorio come sopra sindaci effettivi;

- Barlassina Fabio come sopra e De Ruvo Giuseppe nato a Minervino Murge il 7 settembre 1949 e residente a Bollate in Piazza della Resistenza n.5, impiegato, C.F. DRV GPP 49P07 F220F, sindaci supplenti.

8°) Il Collegio dei Proviviri è composto da

Mariano don Giovanni nato a Varese il 9 dicembre 1946, residente a Bollate, Piazza della Chiesa n.1, C.F. MRN GNN 46T09L682B,

Nizzola Vittorio nato a Bollate il 4 gennaio 1922, residente a Bollate in Via San Domenico n.1, C.F. NZZ VTR 22A04 A940H,

e Schieppati Franco Martino nato a Bollate il 9 giugno 1927, residente a Bollate in Via 5 Giornate n.14, C.F. SCH FNC 27H09 A940E,

9°) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno, il primo esercizio il 31 (trentuno) Dicembre 2001 (duemilauno).

10°) Il Presidente del Consiglio viene delegato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato Statuto Sociale quelle modifiche che fossero richieste in sede di iscrizione al Registro delle Imprese e al Registro Prefettizio.

11°) Si dà atto che l'importo delle spese della presente costituzione a carico della Società ammonta approssimativamente a Lire 3.500.000.= (tremilionicinquecentomila).

Si richiedono le agevolazioni ed esenzioni fiscali previste dalla legge a favore delle ONLUS.

Richiesto io Notaio ho steso questo atto che unitamente all'allegato "A" ho letto alle Parti che lo approvano e sottoscrivono con me Notaio.

Questo atto scritto a macchina da mano fida sotto la mia direttiva consta di due fogli occupati per sei pagine più le sottoscrizioni sulla settima pagina.

F.to: MARCO ORIGGI, CRISTINA MINORA, LUIGI GHEZZI, FABIO BARLASSINA, ALBANI ALFONSO, MERATI RICCARDO ROBERTO, MATTEO BRIOSCHI, ALBERTO ALFONSO CAVAGNA, GIOVANNI GHEZZI, ANNA RITA DONISELLI, ELENA SCHIEPPATI, MARCO GALIMBERTI, VITTORIO VERONELLI, CRISTINA MARIANI, DR.MARGHERITA GALLIZIA DI VERGANO NOTAIO.

REGISTRATO A MILANO il 5 Lug. 2001 al n. 30198 Serie 1 Esatte Lire 250.000.

Copia conforme all'originale del mio atto in data 25 Giugno 2001 n. 929/363 Rep., omesso quanto allegato.

Cesano Boscone 11 Marzo 2002

F.to Margherita Gallizia di Vergano Notaio

Allegato "B" all'atto in data 12.3.2002 N.25349/6059 Rep.

## **STATUTO SOCIALE**

### **TITOLO 1**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **ART. 1**

E' costituita la Cooperativa di Solidarietà Sociale

"ALVEARE Cooperativa sociale a Responsabilità Limitata - ONLUS".

##### **ART. 2**

La Cooperativa ha sede in Bollate, Via Buonarroti n.8.

##### **ART. 3**

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2100.

**TITOLO II**  
**SCOPO ED OGGETTO**

**ART. 4**

La Cooperativa nasce nell'ambito della cooperazione cattolica di Bollate e intende continuare l'esperienza allargando l'attività, ponendo al centro del proprio intervento la persona umana e la famiglia.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento delle attività di:

- studio, progettazione, fabbricazione, assiemaggio, collaudo e commercializzazione, di componenti, prodotti, sistemi e impianti sia in proprio sia in conto terzi, di carattere industriale o artigianale nei settori: meccanica, idraulica, elettrotecnica, elettronica, informatica, edilizia, stampa, cartotecnica, legatoria, editoria, bigiotteria, ceramica, falegnameria, copisteria, oggettistica, serramentistica;

- esecuzione di: servizi di informatica; manutenzione di macchine, impianti, stabili civili ed industriali; imballaggi e confezionamenti; lavori di servizi e pulizia; raccolta differenziata; gestione mense e bar; manutenzione del verde; vivaio piante e fiori; servizi di trasporto; servizi di custodia; arredo urbano; servizi amministrativi;

per l'inserimento lavorativo di disabili psichici, fisici e sensoriali, di emarginati, di altre persone svantaggiate.

E' preclusa qualsiasi attività riservata a professionisti iscritti in appositi albi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

**ART. 5**

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento delle attività sopra esposte finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come da art.1, comma 1, lettera B della legge 381/91.

Al fine della realizzazione dei propri scopi la Cooperativa, in relazione a tale oggetto e quindi con carattere meramente funzionale e per ciò assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle Leggi n. 1/91 e n. 197/91, potrà:


a) concludere tutte le operazioni contrattuali mobiliari, immobiliari, commerciali direttamente o indirettamente attinenti ai fini della Cooperativa;

b) assumere partecipazione e interessenze sotto qualunque forma in enti che svolgano attività analoghe o affini alla Cooperativa;

c) avvalersi dei contributi, sussidi e benefici economici provenienti da Enti o da singoli cittadini che decidessero di donare anche beni a titolo di liberalità quali donazioni o lasciti;

d) aderire e partecipare ad enti e organismi consortili.

La Cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di collaborazione tra i soci, potrà ottenere prestiti dai soci, esclusivamente finalizzati al



raggiungimento dei fini sociali e prevedere una regolamentazione per tali prestiti.

La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59/92 ed eventuali norme modificative e integrative.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

#### **ART. 6**

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

#### **ART. 7**

La Cooperativa può ammettere nel numero previsto dalla legge, quali soci, persone fisiche che parteciperanno alle attività quali volontari, denominati d'ora in poi "soci volontari".

Essi inoltre sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Il loro rapporto con la cooperativa è regolato dalla legge.

Possono essere ammessi quali soci sovventori coloro i quali, ai sensi della legge 31/01/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, partecipano a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.

Possono inoltre essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei limiti stabiliti dalla legge.

Il rapporto di lavoro relativo ai soci lavoratori potrà essere disciplinato da apposito regolamento nei limiti stabiliti dalla legge.

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

#### **ART. 8**

Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione della società.

Trattandosi di persona fisica la domanda deve indicare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, attività effettivamente esercitata;
- b) indicazione dell'importo della quota sottoscritta;
- c) dichiarazione di accettazione dello Statuto Sociale;
- d) impegno di osservare le disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

e) dichiarazione di impegno a versare la quota sottoscritta.  
Trattandosi di persone giuridiche ed Enti collettivi, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) indicazioni della denominazione o ragione sociale e della sede;
- b) indicazioni dell'importo della quota sottoscritta,
- c) dichiarazione di accettazione di Statuto sociale; alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- d) l'impegno di versare la quota sociale sottoscritta e il nome del delegato che rappresenta l'impresa socia.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

#### **ART. 9**

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 15.

Il nuovo ammesso deve versare la quota sociale sottoscritta.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta.

#### **ART. 10**

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dell'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione,
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in eventuale regolamento approvato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 11**

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio, nonché per liquidazione o fallimento, nonché per cessazione del rapporto di lavoro nel caso si tratti di socio lavoratore.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore a quello nominale.

Il Consiglio di Amministrazione, quando vi sia motivo di garantire la società ed i soci, può rinviare il rimborso fino a sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.

#### **ART. 12**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., e salvo quanto stabilito dall'art. 8 per il socio sovventore, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione, sia per moti i soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo Statuto e della legge legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

#### **ART. 13**



La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 6 o che si venga a trovare in una delle condizioni indicate dall'art. 7.

#### **ART. 14**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, con gravi inosservanze delle disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione,
- b) senza giustificato motivo, non adempia gravemente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta, in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente,
- c) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa.

#### **ART. 15**

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 9, 11, 12, 13 e 14, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione: esso non ha effetto sospensivo.

### **TITOLO IV**

#### **PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE**

#### **ART. 16**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dal valore nominale ciascuna di Euro 50 (cinquanta);
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dalla riserva legale;
- e) dagli eventuali fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **ART. 17**

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

### **TITOLO V**

#### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **ART. 18**

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

#### **ART. 19**

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

## **ART. 20**

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

L'eventuale eccedenza attiva deve essere destinata:

- a) una quota non inferiore al 20% alla riserva legale;
- b) una quota degli utili annuali deve essere corrisposta ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità indicate dal punto 4 dell'art.11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59 "Nuove norme in materia di società Cooperative";
- c) una quota, nella misura consentita dalla Legge 59/92 e successive variazioni, potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle quote detenute dai Soci;
- d) una quota potrà essere utilizzata per i soci sovventori secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti;
- e) le restante parte è destinata integralmente alla Riserva ordinaria indivisibile.

Tutte le riserve sono da considerarsi indivisibili ai sensi dell'art.12 della L.904/77.

## **TITOLO VI ORGANI SOCIALI**

### **ART. 21**

Sono organi della Cooperativa:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Collegio dei sindaci
- d) Il Collegio dei probiviri

### **a) Assemblea**

### **ART. 22**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.


L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, in un termine, in ogni caso non superiore ai sei mesi, come previsto dal Codice Civile, art. 2364:

- a) per approvare il bilancio e la documentazione informativa di cui all'art. 19, che devono essere a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea;
- b) per nominare le cariche sociali;
- c) per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.

Sarà competenza altresì dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto della legge, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabiliti e nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione Cooperativa da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'Assemblea: in questo ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

Le Assemblee straordinarie sono convocate per la trattazione degli



argomenti che la legge attribuisce alla competenza di esse.

#### **ART. 23**

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e da spedire con raccomandata,, anche a mano, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **ART. 24**

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nella adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. La stessa maggioranza è prevista per la modifica dello scopo sociale.

#### **ART. 25**

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta, inclusi i soci sovventori.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di tre soci.

Non possono essere mandatari né gli amministratori, né gli impiegati della società, né i sindaci.

#### **ART. 26**

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Quando non sia presente né il Presidente del Consiglio di Amministrazione né il Vice Presidente, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario che può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario: il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto

dal Notaio.

## **b) Consiglio di Amministrazione**

### **ART. 27**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 11 membri eletti dall'assemblea tra i soci.

Possono essere nominati amministratori anche i soci sovventori di cui all'art. 7.

La maggioranza degli amministratori deve però essere rappresentata dai soci ordinari.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione: durano in carica tre anni salvo minore durata prevista all'atto di nomina.

Gli scadenti sono sempre rieleggibili.

I Consiglieri non hanno diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili. In deroga a quanto previsto dall'art. 2383 C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Il primo Presidente e Vice Presidente vengono nominati nell'atto costitutivo; successivamente il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente ed il Vice Presidente tra i suoi membri

### **ART. 28**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta la domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, non meno di un giorno prima dell'adunanza.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede a nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

### **ART. 29**

Il consigliere che senza giustificato motivo sarà assente alle adunanze del Consiglio per più di tre riunioni consecutive decadrà automaticamente dalla sua carica.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Pertanto, tra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- e) conferire procure sia generali che speciali;
- f) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le

retribuzioni e le mansioni;

g) dare l'adesione della società ad organi associativi e consortili, assumere (come attività non prevalente) partecipazioni in altre società per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con l'esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni ai fini di collocamento o riservate dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o dell'atto costitutivo, sono riservati all'Assemblea.

#### **ART. 30**

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati dall'assemblea è quella degli amministratori sostituiti.

#### **ART. 31**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale: rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori, la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente che congiuntamente nei limiti dei poteri loro concessi.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al VicePresidente.

### **c) Collegio Sindacale**

#### **ART. 32**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra non soci.

Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, salva l'osservanza delle disposizioni di legge.

I sindaci non hanno diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

#### **ART. 33**

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare

tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio, del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Il Collegio Sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

#### **ART. 34**

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee, e a tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

#### **d) Il Collegio dei probiviri**

#### **ART. 35**

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dall'assemblea fino a revoca o dimissioni, con funzione consultiva per l'interpretazione del presente statuto e delle norme attinenti l'attività sociale e preventiva di eventuali controversie al fine di evitare l'eventuale ricorso al Collegio Arbitrale.

### **TITOLO VII**

#### **REQUISITI MUTUALISTICI**

#### **ART. 36**

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del valore nominale delle quote o delle azioni sociali, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 59 del 31/01/92.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

### **TITOLO VIII**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **ART. 37**

In caso di scioglimento della società l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 24, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

All'Atto dello scioglimento della Cooperativa le eventuali azioni di partecipazione cooperativa e azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

#### **ART. 38**

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto ed insorte tra la Società ed i Soci o fra i Soci fra di loro,

eccettuate quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, amichevole compositore, composto di tanti membri quante sono le parti in lite.

Gli arbitri così eletti nomineranno un altro membro del Collegio che fungerà da Presidente in caso di mancato accordo su questa nomina alla stessa provvederà il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale nomina pure l'Arbitro che una delle parti si rifiutasse di nominare e ciò su semplice ricorso della parte più diligente.

Qualora il Collegio Arbitrale risultasse costituito da un numero pari di membri, gli Arbitri come sopra eletti, procederanno alla nomina di un altro membro del Collegio; in ipotesi di mancato accordo su tale nomina vi provvederà il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Gli Arbitri sono liberi da ogni vincolo di forma, fermo il rispetto del principio del contraddittorio e la loro decisione avrà valore di contratto.


**ART. 39**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

F.to: Albani Alfonso, Giuseppe Gallizia notaio.

Copia autentica conforme all'originale

Milano, addì 3 GIU. 2002



A large, fluid handwritten signature in black ink, which appears to be "Giuseppe Gallizia".



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI MILANO

N. PRA/84144/2002/CMI7090

MILANO, 14/03/2002

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO INFORMATICO ALL'UFFICIO  
REGISTRO IMPRESE DI MILANO  
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A .R.L. - ONLUS

VIA BUONARROTI 8  
20021 BOLLATE MI

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA  
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 03192560963  
DEL REGISTRO IMPRESE DI MILANO

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA  
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 1656149

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A99 ALTRI ATTI  
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO COPIE: 1 DT.ATTO: 14/03/2002
- 2) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)  
COPIE: 1 DT.ATTO: 12/03/2002

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

S2 RIQ 20 ALTRE MODIFICHE STATUTARIE  
S2 RIQ A MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 14/03/2002 DATA PROTOCOLLO: 14/03/2002

|  |      |                 |                 |
|--|------|-----------------|-----------------|
| ESATTI PER DIRITTI                         |      | **39,00**       | MARCHE CAMERALI |
| TOTALE                                     | EURO | **39,00**       |                 |
| Totale degli importi equivalenti in Lire : |      | **75.515 Lire** |                 |
| *** Pagamento effettuato in Euro ***       |      |                 |                 |

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:  
01793590157-GALLIZIA FRANCESCO GIUSEPPE MARGHERITA N-MILANO

FIRMA DELL'ADDETTO:  
DOMENICA CUNDO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
VALERIA SALA

Data e ora di protocollo: 14/03/2002 10:03:35  
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 14/03/2002 10:15:14

\*MIRIPRA\*  
\*MIRIPRA\*

\*0000841442002\*  
\*0000841442002\*